

La scelta del contraente per l'affidamento di un incarico per lo svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.) a seguito di una gara, formale o informale, o anche per trattativa privata, è atto di gestione privo di qualsiasi contenuto di indirizzo per gli uffici. Si risolve, infatti, nella individuazione del soggetto o dei soggetti che appaiono più quotati, secondo regole obbiettive e prefissate, per il conseguimento dei fini della P.A.L'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del Comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione. Conseguentemente, la scelta di un contraente qualsiasi dell'ente e, ancor meno, quella di professionisti forniti di titoli adeguati per la redazione di strumenti di pianificazione del territorio spetta ai dirigenti, secondo l'esplicito disposto dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000, o ad una commissione composta da soggetti aventi adeguata esperienza professionale per condurre una selezione ispirata al soddisfacimento di siffatte esigenze tecniche.